

Expo Dubai 2021: al via un piano per rilanciare l'export delle imprese lombarde

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia offrono alle piccole e medie imprese lombarde l'opportunità di partecipare al progetto **"Percorsi di accompagnamento all'estero 2021/Expo Dubai"**.

La proposta è rivolta alle piccole e medie imprese, con sede legale e/o operativa in Lombardia appartenenti ai settori arredo, design e green Economy, che vogliono avviare e/o consolidare la presenza sui mercati internazionali.

Obiettivo

Il progetto è volto ad assistere e accompagnare le imprese lombarde negli Emirati Arabi Uniti (Eau) per cogliere le opportunità di business generate da Expo Dubai. **L'Esposizione Universale "Connecting Minds, Creating the Future" si terrà a Dubai dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022** e permetterà alle aziende partecipanti di acquisire visibilità ed entrare in contatto con la business community emiratense, regionale e mondiale.

Il programma prevede due specifici percorsi di accompagnamento negli Eau:

1. Missione imprenditoriale a Dubai (2-6 novembre 2021)

Il percorso si rivolge a un numero massimo di 15 aziende, principalmente dei settori Arredo e Design e Green Economy

2. Progetto Italian Design Days @Expo (1 novembre – 31 dicembre 2021)

Il percorso si rivolge a un gruppo selezionato di 20 imprese del comparto Arredo e Design e prevede un'esposizione temporanea di prodotti del settore Arredo e Design in uno

showroom a Dubai per un periodo di un mese

Quota di partecipazione

La partecipazione alla missione imprenditoriale è gratuita per le 15 aziende ammesse al progetto.

La partecipazione al percorso Italian Design Days prevede una quota di partecipazione ad azienda di Euro 800,00+IVA per l'esposizione di n. 1 mese in showroom.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore **12.00 del 17 giugno 2021 fino alle ore 17.00 del 12 luglio 2021** tramite il sito www.webtelemaco.infocamere.it.

Le istruzioni per profilarsi e compilare la domanda sono disponibili sul sito www.unioncamerelombardia.it nell'apposita sezione "Bandi e contributi alle imprese".

Per maggiori informazioni consultate il documento in allegato.
(GF/gf)

[3576_Bando_ExpoDubai2021.pdf](#)
[Download](#)

Rentri: fase di test dedicata alle imprese

Come si anticipava in aprile, il **Rentri** (Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è in preparazione. Sulla [homepage ufficiale del sistema](#) è inserito un cronoprogramma che mostra i vari step che sono in corso.

A partire dalla fine giugno, per quattro mesi, **le imprese possono testare le prime funzionalità**, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore Ict, con le quali è già stata avviata una prima condivisione delle

soluzioni tecnologiche previste.

Per allineare il nostro Paese alle attuali Direttive Comunitarie, è fondamentale l'adozione di un registro elettronico nazionale che favorisca il passaggio all'**economia circolare**. Stanno collaborando l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Unioncamere e il sistema camerale italiano, per garantire il rispetto della linea imposta dal Ministero della Transizione Ecologica e degli obiettivi esplicitati nel Pnrr.

(SN/bd)

Rifiuti speciali: rapporto Ispra 2021

Venerdì 11 giugno 2021 è stato presentato il **Rapporto Rifiuti Speciali dell'Ispra**, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Emerge che la produzione in Italia di rifiuti speciali (quelli prodotti dalle attività economiche) sfiora **154 milioni di tonnellate**, in linea con la crescita del Pil (+7,3%): **da attività manifatturiere deriva il 18,9% del totale**. In termini quantitativi prevalgono i rifiuti da attività di costruzione e demolizione (45,5%) e quelli da attività di trattamento rifiuti e risanamento (25,1%).

Nel complesso risulta che le attività di gestione avviano a recupero il 68,9% dei rifiuti speciali, mentre solo il 7,3% viene smaltito in discarica. Tuttavia ci sono margini di miglioramento ad esempio per i veicoli fuori uso: l'Italia si attesta al di sotto della percentuale richiesta dall'Unione Europea in termini di recupero totale del veicolo (84,2% contro un target europeo del 95%).

(SN/bd)

Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di maggio 2021

L'Istat ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di **maggio 2021** con indice pari a **103,6**.

In applicazione dell'art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro **dal 15 maggio 2021 al 14 giugno 2021**, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a **1,578079%**.

(FV/fv)

Contributo automatico Decreto Sostegni-bis, al via gli accrediti

Dovrebbe partire dal 16 giugno 2021, l'erogazione dei contributi a fondo perduto "automatici" previsti dall'art. 1 commi 1-4 del Dl 73/2021 (c.d. decreto "Sostegni-bis").

Stando a quanto annunciato durante un'audizione informale del **Ministro dell'economia e delle finanze**, Daniele Franco – ma non confermato, al momento, da alcun comunicato ufficiale – l'Agenzia delle Entrate dovrebbe iniziare **dal 16 giugno a corrispondere i contributi a fondo perduto**, con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.

Il contributo è riconosciuto in misura pari a quello del Dl "Sostegni".

Secondo il Ministro, "il 16 giugno l'Agenzia delle Entrate effettuerà un **pagamento** a tutti coloro che hanno beneficiato del primo intervento, dello stesso importo".

Il numero delle domande relative all'agevolazione del decreto Sostegni è stato leggermente inferiore al previsto: le risorse non utilizzate sia nel Dl 41/2021, sia nell'intervento che ripete il Dl 41/2021 saranno poi utilizzate per rafforzare altri contributi a fondo perduto.

Nella medesima audizione il Ministero ha affermato che, accanto all'intervento che ripete quello del Dl 41/2021, si prevedono due misure integrative.

Una prima misura riguarda le **partite Iva** che possono chiedere un'integrazione basata sul calo medio mensile di fatturato 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti.

Secondo le valutazioni dell'Agenzia delle Entrate, riportate dal Ministro, circa 280.000 partite Iva dovrebbero ricevere un contributo maggiore con l'integrazione, mentre circa 360.000 partite Iva potrebbero ottenere un contributo per la prima volta (spostando il periodo di riferimento di tre mesi).

Per questi soggetti i coefficienti di calcolo previsti dal Dl Sostegni-*bis* sono più elevati rispetto a quelli del decreto

precedente, secondo il Ministro, per compensarli del fatto che ricevono il contributo ora, una sola volta.

Stando a quanto affermato dal Ministro, il contributo integrativo potrà essere richiesto a partire dal 23 giugno e all'inizio di luglio verranno avviati i pagamenti.

La stima è che tali interventi valgano circa **3,4 miliardi**.

La terza componente del fondo perduto si concentra sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato.

Si prevede che i contribuenti (con fatturato inferiore a 10 milioni nel 2019) che hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio possano chiedere un contributo.

Questo intervento verrà attuato tenendo conto per ciascun contribuente dei ristori già percepiti nel 2020 e nella prima parte del 2021; si cercherà quindi di perequare, come affermato dal Ministro, "guardando chi ha avuto di più e chi ha avuto meno".

Tali contributi saranno distribuiti al termine dell'estate prossima, sulla base dei risultati di esercizio.

Sul tema, si segnala che il CNDCEC il 15 giugno, ha presentato una lettera al Ministro dell'Economia Daniele Franco per denunciare l'impossibilità di rispettare il termine del 10 settembre 2021 attualmente previsto per la **presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, a cui il legislatore ha inteso subordinare la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo "perequativo".

Da qui la necessità, secondo il Consiglio nazionale, di

prorogare tale termine al 31 ottobre 2021.

La difficoltà era già stata segnalata durante l'audizione sul decreto "Sostegni-bis" dalla Commissione Bilancio della Camera del 3 giugno.

(MF/ms)

Riforma Iva su e-commerce, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno è stato pubblicato il D.lgs. n. 83/2021, che recepisce nel nostro ordinamento gli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/Ue, nonché la direttiva 2019/1995/Ue.

Tali disposizioni fanno parte del pacchetto di misure volte a **riformare l'applicazione dell'Iva sul commercio elettronico**, con lo scopo di facilitare le operazioni transfrontaliere, combattere le frodi e assicurare alle imprese nella Ue condizioni di parità con le imprese di paesi terzi.

Il decreto, molto atteso dagli operatori del settore, modifica in particolare il Dpr 633/72 e il Dl 331/93, riformando la disciplina delle vendite a distanza, introducendo nuovi obblighi per le piattaforme digitali che facilitano tali vendite nella Ue ed estendendo l'ambito applicativo del regime dello sportello unico, che da Mini One Stop Shop (MOSS) diventa OSS (One Stop Shop).

Infatti, una delle principali novità della riforma concerne la possibilità di **avvalersi del regime speciale** (versione Ue e non Ue) non più soltanto per le prestazioni di servizi TTE, ma per una più vasta gamma di operazioni (la generalità delle prestazioni di servizi B2C nella Ue, le vendite a distanza intracomunitarie di beni, ecc.).

Anche per tali operazioni, perciò, sarà possibile dichiarare e versare l'Iva dovuta in altri Stati Ue nel solo stato di identificazione, mediante portale web, senza che il soggetto passivo sia tenuto a identificarsi ai fini Iva in ciascuno Stato membro in cui effettua le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

Inoltre, posto che dal 1° luglio viene abolita l'esenzione Iva per le merci di valore trascurabile importate nella Ue, viene introdotto un regime speciale di importazione per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro (Import One Stop Shop). Ricorrendo all'IOSS, l'importazione di beni di valore modesto, trasportati o spediti dal fornitore o per suo conto a un privato in uno Stato membro, è esente da Iva.

L'imposta viene riscossa presso l'acquirente come parte del prezzo e dichiarata e versata tramite lo sportello unico per le importazioni (art. 74-*sexies*1 del Dpr 633/72).

Lo sportello unico "esteso", dunque, contempla tre regimi speciali: OSS regime Ue, OSS regime non Ue e IOSS.

Possono registrarsi al regime Ue:

- i soggetti passivi stabiliti nell'Unione che prestano servizi a privati in uno stato membro in cui non dispongono di alcuna sede e/o che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- i soggetti passivi non stabiliti nell'Unione che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;

- le interfacce elettroniche considerate “fornitori presunti” per talune vendite a distanza intracomunitarie di beni e/o cessioni nazionali (art. 2-*bis* del Dpr 633/72).

Il regime non Ue, invece, è rivolto ai soggetti passivi non stabiliti nell’Unione che prestano servizi B2C nella Ue.

Infine, possono registrarsi all’IOSS tutti i soggetti passivi (stabiliti o meno nell’Unione, comprese le interfacce elettroniche) che effettuano **vendite a distanza** di beni importati da un territorio o un Paese terzo di valore non superiore a 150 euro.

Tuttavia, i soggetti che non dispongono di una sede nell’Ue sono tenuti a nominare un **intermediario** (salvo che siano stabiliti in un Paese con cui l’Ue ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di Iva).

Alla luce di quanto descritto, dunque, un soggetto passivo con sede nell’Ue può avvalersi:

- dell’OSS Ue per “centralizzare” l’assolvimento dell’Iva in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ai servizi B2C rilevanti in altro Stato membro;
- dell’IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.

Invece, un soggetto passivo non stabilito nell’Ue può avvalersi:

- dell’OSS Ue per le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- dell’OSS non Ue per i servizi B2C resi nella Ue;
- dell’IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.

Si ricorda che l’adesione ai diversi regimi è già possibile dal 1° aprile scorso.

In concreto, un soggetto registrato in Italia all’OSS e/o all’IOSS trasmetterà in via elettronica

le dichiarazioni indicanti le prestazioni/cessioni cui si applica il regime speciale e verserà in Italia l'Iva dovuta negli altri Stati membri.

La dichiarazione è presentata con cadenza trimestrale per l'OSS e con cadenza mensile per l'IOSS.

Il ricorso ai regimi speciali è facoltativo.

Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, deve applicare il regime per tutte le operazioni rientranti nello stesso.

La definizione delle modalità operative di applicazione dei regimi speciali è demandata a successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate o dell'Agenzia delle Dogane e monopoli.

In ultimo, si precisa che il D.lgs. 83/2021 entra in vigore dal 30 giugno 2021, ma che le relative disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

(MF/ms)

Credito imposta locazioni: l'Agenzia delle Entrate chiarisce l'utilizzo in F24

Con una Faq pubblicata l'11 giugno sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, come di recente

esteso dall'art. 4 del Dl 73/2021 (decreto "Sostegni-bis"), può essere compensato, in F24, con il medesimo codice tributo (6920) utilizzato per il tax credit di cui all'art. 28 del Dl 34/2020.

Il credito d'imposta locazioni è stato istituito dall'art. 28 del Dl 34/2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica.

In particolare, **il credito in oggetto riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente, ed è pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all'attività, ovvero al 30% in caso di affitto d'azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (la misura sale al 50% per l'affitto d'azienda per le imprese turistico ricettive).

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per agenzie di viaggio e tour operator, il credito d'imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente.

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta spetta nella misura del 20% (10% affitto d'azienda).

Per accedere al credito, i conduttori (salve limitate eccezioni) devono aver subito un **calo del fatturato, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.**

Il credito spetta anche agli enti non commerciali, per gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito d'imposta riguarda ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio

2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).

Il bonus spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente (ma in presenza del calo del fatturato):

- per le imprese operanti nei settori riportati nell'allegato 1 al Dl 137/2020 "Ristori";
- per le imprese operanti nei settori riportati nell'allegato 2 al Dl 137/2020 convertito, aventi sede operativa in "zone rosse".

Inoltre, la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 602 della L. 178/2020) aveva esteso il credito fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che ne godevano, quindi, da marzo 2020 (o aprile se stagionali).

Su questo assetto è intervenuto il decreto Sostegni-*bis* (art. 4 del Dl 73/2021), che ha agito su due fronti.

Da un lato, ha prorogato il credito d'imposta, per altre 3 mensilità (fino al 31 luglio 2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti.

Dall'altro, il decreto "Sostegni-*bis*" ha ulteriormente esteso il credito d'imposta locazioni, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, a favore di altri soggetti.

Viene, infatti, prevista la possibilità di accedere nuovamente al credito d'imposta locazioni, da gennaio a maggio 2021, nella misura del 60% (locazione di immobili) e 30% (affitto d'azienda), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:

- prevedendo un limite di ricavi di 15 milioni di euro nel

“secondo periodo d’imposta antecedente” a quello attuale;

- e richiedendo che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 (esclusi i soggetti neocostituiti nel 2019).

L’art. 4 del Dl 73/2021 fissa, quindi, condizioni di accesso al credito diverse da quelle originariamente previste dall’art. 28 del Dl 34/2020, ma richiama espressamente i commi 1, 2 e 4 di tale norma, di fatto, “estendendo”, a nuove condizioni, il “vecchio” tax credit del Dl Rilancio (Dl 34/2020), ai primi mesi 5 mesi del 2021.

In coerenza con tale approccio ispirato alla “continuità” tra i due provvedimenti, la Faq pubblicata dall’Agenzia delle Entrate afferma che, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta locazioni, come esteso ai mesi del 2021 dal decreto “Sostegni-bis”, il beneficiario deve indicare **nel modello F24 il codice tributo 6920**, istituito con la risoluzione n. 32 del 6 giugno 2020. Inoltre – si rammenta – il credito si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del “Quadro temporaneo” per gli aiuti di Stato.

(MF/ms)

Il Tax Credit locazioni dopo il decreto Sostegni-bis:

approfondimento

Il [D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#), cd. decreto “Sostegni-bis”, ha apportato ulteriori modifiche al *tax credit* locazioni, disciplinato dall'[art. 28](#) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, estendendo il *bonus* fiscale per parte dell'anno 2021. Per beneficiare del credito d'imposta nel 2021, sono richieste alcune condizioni che sono in parte diverse rispetto a quanto si applicava fino al 2020. I nuovi criteri di applicazione sono indubbiamente più complessi rispetto al passato.

Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator* potranno fruire del credito d'imposta fino al 31 luglio 2021; al contrario, per gli altri soggetti, l'estensione temporale comprende i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Premessa

La disciplina del *tax credit* locazioni dopo l'approvazione del decreto “Sostegni-bis”, [D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#), è diventata più complicata e necessiterebbe di una circolare interpretativa, volta dirimere i principali dubbi interpretativi, causati dalla sovrapposizione di norme nel tempo. La finalità della norma è quella di **estendere il beneficio ad alcuni mesi del 2021**. Le **imprese turistico-ricettive**, le **agenzie di viaggio** e i **tour operator** potranno fruire del credito d'imposta fino al **31 luglio 2021**; al contrario, per gli **altri soggetti**, l'estensione temporale comprende i mesi **da gennaio 2021 a maggio 2021**.

Aspetto soggettivo

Tutto ciò premesso, si ricorda che, ai sensi dell'[art. 28](#) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il credito d'imposta spetta ad **imprese e professionisti** sull'ammontare dei **canoni di**:

- locazione
- *leasing* operativo
- concessione

degli **immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività** industriale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale dell'attività di lavoro autonomo, a prescindere dalla categoria catastale. Possono beneficiare del credito d'imposta, ad esempio, le seguenti **tipologie di immobili**:

- C/3: "Laboratori per arti e mestieri" (ad esempio, per artigiani e forni/panifici)
- C/2: "magazzini"
- C/1: "negozi e botteghe"
- A/10: "uffici"
- immobili di categoria catastale "D": palestre (D/6), cinema e teatri (D/3), o negozi dei centri commerciali (se classificati D/8), alberghi (D2)

Il credito d'imposta spetta in relazione ai canoni:

1. di **locazione, leasing, concessione di immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. La [circolare 6 giugno 2020, n. 14/E](#), ha precisato che i canoni devono essere relativi a un **contratto di locazione** così come identificato dagli artt. 1571 ss. [c.c.](#), la cui disciplina è regolata dalla [legge 27 luglio 1978, n. 392](#), ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un **provvedimento amministrativo di concessione**;
2. dei **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Contratti di leasing

L'Amministrazione finanziaria, nella [circolare n. 14/E del 2020](#), ha precisato che possono beneficiare del credito d'imposta i contratti di **leasing operativo** (o di godimento) e non anche i canoni relativi a contratti di *leasing* finanziario, in quanto assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator

L'art. 4, comma 1, del decreto "Sostegni-bis", ha modificato l'[art. 28, comma 5](#), ultimo periodo del D.L. n. 34/2020, stabilendo che alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai *tour operator* il credito d'imposta è stato **esteso dal 30 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021**. Per tali soggetti, rimangono **immutate le condizioni** per beneficiare del *tax credit* e, quindi:

- spetta indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti;
- deve sussistere la **riduzione del fatturato/corrispettivi** di almeno il **50 per cento**. La **verifica** deve essere fatta **mese per mese** e il confronto è da effettuarsi con i corrispondenti mesi relativi all'anno 2019;
- per effetto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia in occasione di Telefisco 2021, nel caso di **imprese multiattività**, l'estensione al 31 luglio 2021 del credito d'imposta spetta a **condizione** che l'**attività turistico-ricettiva** rappresenti l'**attività prevalente** in termini di ricavi, rispetto al complesso delle altre attività esercitate dall'impresa;

Qualora un'impresa eserciti l'attività sia di albergo, che di ristorante, i ricavi derivanti dall'attività alberghiera devono essere maggiori rispetto a quelli dell'attività di ristorante.

- la **misura del credito d'imposta** è pari al 60 per cento nel caso di contratti locazione (la misura è ridotta al

30 per cento nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse e innalzata al 50 per cento nel caso affitto d'azienda per sole attività turistico-ricettive).

Una s.r.l. avente per oggetto la gestione di due alberghi nel 2020 ha conseguito ricavi per 8.100.000 euro. In presenza di tutti i requisiti, la società può beneficiare del *bonus* locazioni per i mesi agevolati.

Con particolare riguardo alle **attività alberghiere**, la circolare dell'Agenzia delle entrate [n. 14/E del 2020](#) rinvia alla sezione 55 della Tabella Ateco 2007; ne sono interessati:

Codice attività	Descrizione
55.10.00	Alberghi – fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, <i>resort</i> , motel, <i>apart-hotel (hotel&residence)</i> , pensioni, <i>hotel</i> attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.50	Affittacamere per brevi soggiorni, case ad appartamenti per vacanze, <i>bed & breakfast</i> , <i>residence</i> , alloggio connesso alle aziende agricole
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ad appartamenti per vacanze, <i>bed & breakfast</i> , <i>residence</i> che offrono il servizio di fornitura di alloggio di breve durata presso <i>chalet</i> , villette, appartamenti o <i>bungalow</i> per vacanze, ovvero <i>cottage</i> senza servizi di pulizia
55.20.52	Attività di alloggio connesso alle aziende agricole

Affitto di azienda per imprese turistico-ricettive

Il *bonus* fiscale spetta nel caso di contratti di affitto d'azienda, purché l'oggetto di tali accordi includa **almeno un immobile** a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Per le strutture turistico-ricettive, nel caso di affitto d'azienda, il *tax credit* spetta nella misura del **50 per cento**. Nel corso di Telefisco 2021, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, per beneficiare dell'**innalzamento al 50 per cento** della misura del credito d'imposta, l'**attività turistico-ricettiva** deve rappresentare l'**attività prevalente** in termini di ricavi, rispetto al complesso delle altre attività esercitate dall'impresa.

In alcuni articoli della stampa specializzata (vedi *Italia Oggi* del 13 maggio 2021), è stata proposta un'interpretazione, per effetto della quale le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator* hanno **due strade per beneficiare del credito d'imposta**: quella evidenziata nel presente paragrafo ovvero quella del paragrafo successivo (se più vantaggiosa).

Estensione da gennaio a maggio 2021 per altri soggetti

Il decreto "Sostegni-bis" ha esteso l'ambito temporale del credito d'imposta locazioni **dal mese di gennaio 2021 al mese di maggio 2021**, ma la spettanza del beneficio è subordinata alla **riduzione del fatturato**, non più del 50 per cento, bensì nella misura del **30 per cento**.

Si evidenzia che, per il **2021**, sono **irrilevanti i codici ATECO**.

Possono beneficiare del *tax credit* locazioni anche:

- **i professionisti**
- **gli enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Se costoro esercitano **solo l'attività istituzionale**, non deve essere osservata la condizione relativa alla

riduzione del fatturato; al contrario, qualora venga esercitata, anche marginalmente, un'**attività commerciale**, deve sussistere la condizione della riduzione del fatturato.

Riduzione del fatturato

La condizione della riduzione del fatturato, nel 2021, non deve essere verificata con riferimento al singolo mese, ma considerando il periodo **1° aprile 2020-31 marzo 2021**, che deve essere posto a **confronto** con il corrispondente periodo dell'anno precedente, quindi **1° aprile 2019 – 31 marzo 2020**. Inoltre, il conteggio deve essere effettuato con riferimento alla **media mensile** del fatturato e deve sussistere la **contrazione** di almeno il **30 per cento**, che consentirà di beneficiare del credito d'imposta per tutti i mesi del 2021.

Il conteggio citato deve essere effettuato una sola volta, considerando il lasso temporale citato e non più mese per mese. Al verificarsi delle condizioni normative, il credito d'imposta potrà essere fatto valere con riferimento a tutti i cinque mesi dell'anno 2021.

Limite di ricavi

Il decreto "Sostegni-bis" ha **incrementato**, per tali soggetti, il limite di ricavi o compensi **da 10 a 15 milioni** di euro, da verificarsi nel **secondo periodo d'imposta antecedente** a quello di entrata in vigore del decreto (quindi, il **2019**).

Inizio attività 2019

Il credito d'imposta spetta anche in **assenza** del requisito relativo alla **riduzione del fatturato** ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Pagamento del canone

Anche per il 2021, si applica il **principio di cassa**. Quindi, per beneficiare del *tax credit* locazioni, è **necessario che i canoni di locazione siano stati pagati**.

L'Agenzia delle entrate, nella [risposta a istanza di](#)

[interpello 12 agosto 2020, n. 263](#), ha riconosciuto che genera *tax credit* locazioni anche il pagamento operato nel 2021 dei canoni relativi al 2020.

A maggior ragione, tale principio si applica ai canoni di locazione relativi al 2021.

Utilizzazione del credito

Il credito d'imposta in esame può essere:

- utilizzato in **compensazione** nel modello F24;
- **scomputato nella dichiarazione** dei redditi dell'anno di sostenimento della spesa;
- **ceduto** parzialmente/totalmente a terzi. Al riguardo si evidenzia la particolarità che l'art. 4 del decreto "Sostegni-bis" non effettua un rinvio all'art. 122 del D.L. n. 34/2020, che consente la cessione del credito. E', però, da ritenere che la cessione sia comunque possibile, considerando le finalità dell'istituto. Sul tema si dovrà, quindi, attendere il provvedimento attuativo che approva la modulistica, per valutare la decisione adottata dall'Agenzia delle entrate.

Fino a quel momento, il **credito d'imposta non è cedibile a terzi**.

Limiti comunitari

Per espressa previsione normativa di cui all'art. 4, comma 3, l'estensione del credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19"* e successive modifiche.

Per effetto di tale norma, trattandosi di un **aiuto di Stato**, l'importo dovrà essere inserito nel **quadro RS** del modello redditi del prossimo anno, contraddistinguendolo con l'indicazione di un apposito codice.

Comuni "calamitati": si applica anche al "Sostegni-bis"

Un dubbio interpretativo più volte evidenziato dalla stampa specializzata è quello di determinare se **anche alla proroga** contenuta nel decreto “Sostegni-bis” si applica la regola di cui all’[art. 28, comma 5](#), del D.L. n. 34/2020, ai sensi del quale il requisito del calo del fatturato non deve essere verificato per coloro che, a fare data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di **Comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19** (31 gennaio 2020). Il dubbio interpretativo consiste nel fatto che l’art. 4 del decreto “Sostegni-bis” effettua un richiamo ai soli [commi 1, 2 e 4](#) dell’art 28 del D.L. n. 34/2020 e non anche al comma 5 del citato articolo, che si occupa dei Comuni cd. calamitati.

Su tale tema assai delicato è necessario attendere un cambiamento della norma in sede di conversione ovvero un intervento ufficiale dell’Agenzia.

Prospetto riassuntivo

Soggetti	Periodo interessato	Riduzione del calo del fatturato ^(*)	Limite di ricavi	Percentuale del credito d’imposta
Imprese turistico-ricettive	Fino al 31 luglio 2021	Verificato il mese del 2021 a confronto con il corrispondente mese del 2019. La riduzione deve essere almeno del 50 per cento	Non presente	60 per cento contratti di locazione
				30 per cento contratti di servizi a prestazioni complesse
				50 per cento affitto d’azienda

Agenzie di viaggio, tour operator	Fino al 31 luglio 2021	Verificato il mese del 2021 a confronto con il corrispondente mese del 2019. La riduzione deve essere almeno del 50 per cento	Non presente	60 per cento contratti di locazione
				30 per cento contratti di servizi a prestazioni complesse
				30 per cento affitto d'azienda
Altri soggetti^(**)	Da gennaio 2021 a maggio 2021	1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 a confronto con 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, nella misura del 30 per cento	15 milioni di euro nel 2019	30 per cento

(*) La condizione del calo del fatturato non deve essere verificata per coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

(**) Fatta salva la diversa interpretazione proposta da *Italia Oggi* del 13 maggio 2021.

(MF/ms)

Corso: aggiornamento teorico-pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo D.lvo 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2012

L'obbligo di formare gli operatori incaricati all'uso di **carrello elevatore** è previsto dall'art. 73 del D.Lgs. 81/08 e nell'Accordo Stato-Regioni relativo alle attrezzature del 22 febbraio 2012 (allegato VI). Nello specifico al punto 6 dell'Accordo chiamato "Durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento" si segnala che l'abilitazione dell'operatore **deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione** di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento. E' un corso di aggiornamento per carrelli industriali semoventi (cioè esclusi quelli a braccio telescopico).

L'assenza della regolare frequenza al corso di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato (ovvero l'abilitazione), ma non consente al lavoratore di continuare ad utilizzare il carrello elevatore (abilitazione sospesa).

Solo il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente al lavoratore di ritornare ad eseguire la funzione esercitata ovvero la guida del carrello elevatore.

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso "**Aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo**" rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo che devono aggiornare le proprie competenze.

Il corso ha una durata di **4 ore** (1 ora per argomenti teorici e 3 ore per quelli pratici).

Al termine del corso, con frequenza obbligatoria di almeno il 100% delle ore di formazione, sarà effettuata una verifica di apprendimento ed al superamento della stessa sarà rilasciato il relativo attestato.

Requisiti: comprensione lingua italiana.

Programma:

- Presentazione del corso
- Responsabilità dell'operatore addetto all'uso del carrello elevatore
- Attrezzature intercambiabili: tipologie, istruzioni, marcatura, targhe delle portate
- Regole per il conducente: modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi, regole di movimentazione, norma UNI ISO 3691, nozioni di guida, possibili rischi legati all'uso del carrello elevatore
- Approfondimento dei vari componenti e delle sicurezze seguendo le istruzioni di uso del carrello: componenti del carrello semovente, forche, organi di presa, posto di guida, comandi, controlli
- Approfondimento delle manutenzioni e delle verifiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello

Calendario

Martedì 14 settembre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Teleformazione

Costi

Il costo per la partecipazione al corso è di:

€ 60,00 + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio.

€ 90,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio.

Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l'Api via email nadia.crotta@api.lecco.it entro **giovedì 9 settembre 2021**.

Si precisa che:

- I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
- nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
- per ottenere l'attestato di frequenza è **obbligatorio** partecipare al 100% del percorso formativo.

L'Area Formazione dell'Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (0341.282822).

(SB/mc)

[3564_Corso_AGG._CARRELLI_RIF._21_-_Scheda_iscrizione.doc](#)
[Download](#)

Corso: conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove un corso di **“Conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo”** rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. L'obiettivo del corso è quello di assolvere l'obbligo di Legge indicato dall'Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 entrato in vigore il giorno 12 Marzo 2013. Il corso

proposto avrà la durata di 12 ore e il costo per la partecipazione è fissato **in € 200,00 + Iva per gli associati Api Lecco Sondrio e € 300.00 + Iva per le aziende non associate.**

Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con test. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L'abilitazione ottenuta per la conduzione di carrelli elevatori semoventi avrà una durata di cinque anni dalla verifica di apprendimento.

Precisiamo che l'addetto all'uso del carrello elevatore dovrà essere successivamente incaricato e addestrato in merito all'uso degli specifici carrelli elevatori presenti in azienda.

Programma

Modulo giuridico: 1 ora

- Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell'operatore.

Modulo tecnico: 7 ore

- Tipologie e caratteristiche di vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso.
- Principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all'ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc), rischi legati all'uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc).
- Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di

equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell'ambiente di lavoro (forze centrifughe e d'inerzia). Portata del carrello elevatore.

- Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento.
- Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di sollevamento (simplex, duplex, triplex, quadruplex, ecc, ad alzata libera e non). Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone sterzo e volante, freno di stazionamento, interruttore generale a chiave, interruttore d'emergenza), dei dispositivi di segnalazione (clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie di funzionamento). Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze per i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici). Contrappeso.
- Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all'ambiente.
- Dispositivi di comando e di sicurezza. Identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva.
- Le condizioni di equilibrio: fattore ed elementi che influenzano la stabilità. Portate (nominale/effettiva). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche

- nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.)
- Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, montanti, attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione dell'importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello.
 - Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc. lavori in condizioni particolari ovvero all'esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi riferibili:
 - All'ambiente di lavoro;
 - Al rapporto uomo/macchina
 - Allo stato di salute del guidatore
 - Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.
 - Nell'ambito del percorso formativo, ad integrazione dei contenuti sopraesposti, verranno affrontati in modo trasversale gli aspetti comportamentali, il fattore umano, il comportamento dei lavoratori, l'atteggiamento nei confronti delle regole, dei processi e delle situazioni lavorative.

Modulo pratico carrelli industriali semoventi: 4 ore

- Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.
- Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)

Calendario:

Mercoledì 15 settembre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Mercoledì 22 settembre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30

sede Api Via Pergola 73 Lecco Lc

Mercoledì 29 settembre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30

(Esercitazione pratica)

sede Autotrasporti Cattaneo Maurizio Via Achille Grandi 26

Lecco lc

Costi:

Il costo per la partecipazione al corso è di:

- € 200,00 + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio
- € 300,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio

Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l'Api via email nadia.crotta@api.lecco.it **entro venerdì 10 settembre 2021.**

Si precisa che:

- I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
- nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
- per ottenere l'attestato di frequenza è **obbligatorio** partecipare al 90% del percorso formativo.

L'Area Formazione dell'Api di Lecco Sondrio è a disposizione

per informazioni e chiarimenti (0341.282822).

(SB/mc)

[3561_Corso_CARRELLI_ISCRIZIONE_RIF_22.doc](#)

[Download](#)